

Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con le deliberazioni 372/2017/R/EEL, 422/2018/R/EEL e 70/2021/R/EEL

**DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2017
300/2017/R/EEL**

PRIMA APERTURA DEL MERCATO PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (MSD) ALLA DOMANDA ELETTRICA ED ALLE UNITÀ DI PRODUZIONE ANCHE DA FONTI RINNOVABILI NON GIÀ ABILITATE NONCHÉ AI SISTEMI DI ACCUMULO. ISTITUZIONE DI PROGETTI PILOTA IN VISTA DELLA COSTITUZIONE DEL TESTO INTEGRATO DISPACCIAMENTO ELETTRICO (TIDE) COERENTE CON IL *BALANCING CODE* EUROPEO

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 maggio 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (di seguito: 2012/27/UE);
- il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 che istituisce l'Agenzia Europea per la Cooperazione dei Regolatori dell'Energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 2015/1222 della Commissione europea del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (di seguito: Regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e i suoi provvedimenti applicativi;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);

- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la legge 29 luglio 2015, n. 115;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, 289/06 (di seguito: deliberazione 289/06);
- il vigente Testo Integrato per il Monitoraggio del Mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: TIMM);
- il vigente Testo Integrato Settlement (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2011, ARG/elt 160/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 160/11), che avvia un procedimento per la revisione della regolazione del servizio di dispacciamento con particolare riferimento alla gestione della generazione distribuita;
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2014, 301/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 301/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 agosto 2014, 412/2014/R/efr (di seguito: deliberazione 412/2014/R/efr), che avvia un procedimento per l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 102/14 in materia di efficienza energetica;
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2014, 566/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 574/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2014/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A, recante "Quadro strategico dell'Autorità per il quadriennio 2015-2018" (di seguito: Quadro strategico 2015-2018);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel), recante l'avvio di un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per la riforma organica della regolazione del servizio di dispacciamento, in coerenza con gli indirizzi già espressi dall'Autorità nel Quadro strategico 2015-2018 e con la normativa europea in materia in corso di evoluzione e la conseguente attivazione del progetto interdirezionale RDE (Riforma del Dispacciamento Elettrico);
- la deliberazione dell'Autorità 4 gennaio 2016, 1/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 1/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A (di seguito: deliberazione 695/2016/A);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel (deliberazione 800/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2016, 823/2016/R/eel (deliberazione 823/2016/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A (di seguito: deliberazione 21/2017/A);
- il documento per la consultazione 29 novembre 2012, 508/2012/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 508/2012/R/eel);
- il documento per la consultazione 1 agosto 2013, 354/2013/R/eel;
- il documento per la consultazione 7 agosto 2013, 368/2013/R/eel;
- il documento per la consultazione 5 dicembre 2013, 557/2013/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 557/2013/R/eel);
- il documento per la consultazione 9 giugno 2016, 298/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 298/2016/R/eel);
- il documento per la consultazione 16 giugno 2016, 316/2016/R/eel;
- il documento per la consultazione 24 novembre 2016, 684/2016/R/eel;
- il documento per la consultazione 28 dicembre 2016, 798/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 798/2016/R/eel);
- il documento per la consultazione 21 aprile 2017, 277/2017/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 277/2017/R/eel);
- il Codice di trasmissione e dispacciamento predisposto e mantenuto da Terna ai sensi del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
- la bozza di Regolamento della Commissione europea che stabilisce una linea guida per la gestione dei sistemi elettrici – *Draft Commission regulation establishing a guideline on electricity transmission system operation*” che il 4 maggio 2016 ha ottenuto il parere favorevole degli Stati membri nell’ambito della procedura di Comitologia (di seguito: regolamento europeo sull’esercizio del sistema elettrico);
- la bozza di Regolamento della Commissione europea che stabilisce una linea guida per il bilanciamento elettrico – *“Draft Commission regulation establishing a guideline on electricity balancing”* che il 16 marzo 2017 ha ottenuto il parere favorevole degli Stati membri nell’ambito della procedura di Comitologia (di seguito: regolamento europeo sul bilanciamento elettrico).

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, con la deliberazione 393/2015/R/eel, ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per la riforma organica della regolazione del servizio di dispacciamento, in coerenza con gli indirizzi già espressi dall’Autorità nel Quadro strategico 2015-2018 e con la normativa europea allora in corso di definizione (regolamenti europei sul bilanciamento elettrico sull’esercizio del sistema elettrico) o in fase di attuazione (Regolamento CACM); in tale procedimento sono confluiti anche tutte le attività e i provvedimenti finalizzati all’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 102/14, per la parte relativa al dispacciamento elettrico;
- con la medesima deliberazione 393/2015/R/eel l’Autorità ha inoltre costituito, fino al 31 dicembre 2016, il progetto interdirezionale RDE (Riforma Dispacciamento Elettrico), cui è stata demandata la fase istruttoria finalizzata al completamento

della riforma organica di cui al precedente alinea, nell'ottica di assicurare un coordinamento sinergico dei diversi ambiti di competenza presenti all'interno della struttura organizzativa dell'Autorità;

- l'Autorità ha illustrato nel documento per la consultazione 298/2016/R/eel i propri orientamenti in merito alla prima fase della riforma del dispacciamento (c.d. fase RDE-1), finalizzati a consentire quanto prima alle unità di consumo e alle unità di produzione di ogni taglia e tecnologia (ivi inclusa la generazione distribuita e le unità di produzione alimentate dalle fonti rinnovabili non programmabili) di accedere al Mercato per il Servizio di Dispacciamento (di seguito: MSD) per il tramite dei rispettivi utenti del dispacciamento; in particolare l'Autorità ha ipotizzato che:
 - 1) fosse consentita l'abilitazione a MSD a tutte le unità di produzione rilevanti, ivi incluse quelle alimentate da fonti rinnovabili non programmabili (di seguito: FRNP), nonché alle unità di produzione non rilevanti e alle unità di consumo (quest'ultime ad oggi sono tutte considerate non rilevanti), al fine di favorire una più ampia partecipazione a tale mercato;
 - 2) non potesse comunque essere consentita l'abilitazione a MSD alle unità di consumo e di produzione non trattate almeno su base oraria (tipicamente connesse in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW), poiché la partecipazione di utenze convenzionalmente "profilate" e non misurate orarie sarebbe stata difficilmente gestibile da parte dei relativi utenti del dispacciamento;
 - 3) non fosse consentita l'abilitazione a MSD alle unità di consumo che hanno sottoscritto il contratto per il servizio di interrompibilità di cui alla deliberazione 301/2014/R/eel o il contratto per il servizio di super interrompibilità di cui alla deliberazione 1/2016/R/eel (di seguito: unità di consumo interrompibili), in quanto il servizio da esse fornito è attualmente negoziato al di fuori di MSD;
 - 4) le unità di produzione e di consumo non rilevanti potessero essere abilitate a MSD su base aggregata, nel rispetto di opportuni criteri di localizzazione geografica, concorrendo a formare dei punti di dispacciamento per Unità Virtuali Abilitate (di seguito: UVA) distinti per unità virtuali abilitate di produzione (UVAP) e unità virtuali abilitate di consumo (UVAC);
 - 5) le UVA non potessero includere unità di produzione e consumo rilevanti; il documento prevede che queste ultime continuino, quindi, a partecipare ai mercati in modo singolo, secondo le modalità oggi vigenti; sono comunque fatti salvi i casi di aggregazione in un unico punto di dispacciamento per unità di produzione rilevanti già attualmente consentiti dal Codice di Rete (ad esempio aste idroelettriche);
 - 6) i criteri di aggregazione che danno luogo alla "virtualità" e quindi all'abilitazione fossero definiti da Terna a livello di Codice di Rete, sulla base dei seguenti principi:
 - non sono consentite UVA che includano unità di produzione e unità di consumo;

- le UVAP possono includere unità di produzione di qualsiasi tipologia; ciò implica che nel medesimo punto di dispacciamento per UVAP possano rientrare anche unità di produzione non rilevanti programmabili e unità di produzione non rilevanti non programmabili;
 - il perimetro geografico delle UVA non può eccedere la zona di mercato, ma non deve necessariamente coincidere con essa (rimane facoltà di Terna definire la dimensione geografica ottimale);
- 7) l’abilitazione a MSD sia obbligatoria per tutte le unità di produzione rilevanti che rispettano tutti i requisiti già oggi previsti dal Codice di rete (ossia le unità già oggi abilitate e/o abilitabili), mentre sia volontaria per le altre unità di produzione rilevanti (ivi incluse quelle alimentate da fonti rinnovabili non programmabili), per le unità di produzione e consumo non rilevanti;
- 8) Terna definisca i nuovi requisiti di performance tecnica che le unità di produzione rilevanti e le UVA devono essere in grado di rispettare per poter essere abilitate; in particolare:
- tali requisiti, durante la fase RDE-1, potrebbero essere diversi in funzione della abilitazione obbligatoria o volontaria a MSD;
 - l’abilitazione a MSD deve essere ottenibile per la fornitura anche di uno solo dei servizi attualmente previsti dal Codice di rete e, per i servizi articolati nelle modalità “a salire” e “a scendere”, deve essere consentita agli utenti del dispacciamento la possibilità di abilitarsi alla fornitura anche di una sola fra le due modalità (c.d. servizio asimmetrico);
 - può essere definito per le UVA un limite inferiore alle capacità di immissione o prelievo, al di sotto del quale non sia possibile procedere all’abilitazione di detta unità a MSD;
 - occorre prevedere una procedura di pre-qualifica basata su test da remoto ed eventualmente anche su prove in sito che consentano a Terna di verificare l’effettiva possibilità di fornitura del servizio richiesto da parte dell’unità abilitata; occorre anche prevedere la possibilità per Terna di effettuare, anche a valle dell’ottenimento dell’abilitazione, un monitoraggio della effettiva disponibilità alla fornitura dei servizi per i quali ciascuna unità risulta abilitata;
- 9) la controparte unica di Terna ai fini del dispacciamento rimanga l’utente del dispacciamento, anche nel caso di UVA, rinviando a una fase successiva l’eventuale distinzione tra la figura del fornitore del servizio (*balancing service provider*, BSP, ovvero il soggetto che fornisce servizi di dispacciamento al proprio gestore di rete) e del responsabile del bilanciamento (*balancing responsible party*, BRP, ovvero il soggetto responsabile del pagamento dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo);
- 10) i punti di dispacciamento (compreso quelli per le UVA) coincidano in tutti i mercati, ivi incluso MSD;
- 11) le imprese distributrici siano adeguatamente informate, nell’ambito del processo di abilitazione a MSD, in merito ai punti di immissione o di prelievo per i quali viene presentata domanda di abilitazione (con relativa inclusione in

- un UVA) e possano segnalare a Terna e agli utenti del dispacciamento interessati l'eventuale presenza di criticità sulle proprie reti di cui tenere conto ai fini della definizione delle UVA, avendo la possibilità di dichiarare – con adeguata giustificazione – l'impossibilità di includere nelle UVA una o più utenze connesse alle proprie reti, oppure indicare delle limitazioni ex-ante alla loro possibile movimentazione;
- 12) siano rivisti i criteri di priorità da adottare in presenza di più offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo, al fine di includere i nuovi punti di dispacciamento per UVA (che potrebbero ricomprendere sia unità di produzione non rilevanti programmabili sia unità di produzione non rilevanti non programmabili che, allo stato attuale, non sono aggregabili);
 - 13) la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE), al più, possa richiedere l'abilitazione a MSD solo per le unità di produzione ammesse al ritiro dedicato e non anche per le unità di produzione ammesse ai regimi di *feed in tariff* o scambio sul posto, al fine di evitare effetti sugli incentivi e sulla componente tariffaria A3;
 - 14) Terna definisca nel Codice di Rete le modalità di offerta per le UVA in modo da assicurare, per quanto possibile, parità di trattamento rispetto alle altre unità abilitate a MSD, sulla base dei seguenti criteri:
 - per le UVA non trovino applicazione i prezzi relativi alle offerte di minimo e spegnimento, in quanto nell'aggregato gli aspetti specifici correlati ai singoli impianti perdono di significatività e quindi conseguentemente perde di significato anche l'eventuale valorizzazione delle operazioni di accensione e spegnimento tramite le relative offerte;
 - l'offerta di accensione rimanga riservata alle sole unità rilevanti abilitate termoelettriche;
 - l'offerta di cambio assetto rimanga riservata alle sole unità rilevanti abilitate termoelettriche di tipo combinato o ripotenziato;
 - 15) per tutti i punti di dispacciamento afferenti a unità abilitate, siano esse UVA o unità singole, trovi applicazione la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi attualmente vigente per le unità abilitate (c.d. *dual pricing* a prezzo marginale), nonché l'applicazione del corrispettivo per mancato rispetto degli ordini di dispacciamento e, nel caso di punti di dispacciamento per unità di consumo, del corrispettivo di non arbitraggio;
 - 16) i prelievi relativi alle UVA abilitate su MSD non siano soggetti al pagamento di alcune componenti del corrispettivo di dispacciamento (*uplift*) al fine di tenere conto, in modo convenzionale, dei vantaggi sistemici potenzialmente derivanti dalla loro partecipazione a MSD;
- nel documento per la consultazione 298/2016/R/eel l'Autorità ha altresì evidenziato gli ulteriori aspetti da affrontare nelle fasi successive della riforma del dispacciamento, tra cui:
 - 1) l'approvvigionamento delle risorse flessibili sulla scorta di quanto già consultato con i documenti per la consultazione 508/2012/R/eel e 557/2013/R/eel;

- 2) la definizione dei prodotti oggetto di negoziazione sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD), preservando, laddove possibile, l'impostazione *Central Dispatch System* e coordinandosi con le disposizioni contenute nel regolamento europeo sul bilanciamento elettrico;
 - 3) un processo di abilitazione delle risorse ispirato a criteri di neutralità tecnologica, in modo da fissare requisiti di abilitazione univoci per tutte le tecnologie (unità di produzione e unità di consumo, ma anche sistemi di accumulo, compensatori sincroni, etc.) in ottica non discriminatoria;
 - 4) la possibilità di introdurre perimetri di aggregazione differenti a seconda della tipologia di servizio per cui si chiede l'abilitazione;
 - 5) un ruolo più attivo delle imprese distributrici nell'ambito del servizio di dispacciamento, pur preservando la neutralità di tali soggetti ai fini dell'approvvigionamento delle risorse;
 - 6) l'introduzione della figura dell'aggregatore e in particolare le analisi sulla fattibilità di possibili modelli di mercato in cui tale figura possa anche non coincidere con l'utente del dispacciamento;
 - 7) il tema dell'interfaccia tra Terna e l'aggregatore, tra l'aggregatore e i gestori delle unità di produzione e di consumo (clienti, produttori o *prosumer*), nonché tra i predetti soggetti e le imprese distributrici, al fine di valutare se sia o meno opportuno proporre interfacce standardizzate o lasciare massima libertà ai soggetti interessati;
- in relazione al documento per la consultazione 298/2016/R/eel, i soggetti interessati hanno presentato osservazioni sia in merito agli orientamenti relativi alla prima fase della riforma sia in merito ad alcuni degli aspetti che saranno oggetto delle fasi successive;
 - con riferimento alla prima fase della riforma, in risposta al documento per la consultazione:
 - la quasi totalità dei soggetti ha condiviso l'intenzione di aprire MSD alle unità di consumo e a tutte le unità di produzione, incluse le unità alimentate da FRNP e la generazione distribuita;
 - la quasi totalità dei soggetti ha condiviso la scelta dell'Autorità di escludere dall'abilitazione a MSD le unità di consumo che hanno sottoscritto contratti di interrompibilità; la maggior parte di essi, comunque, ritiene opportuno concedere a tali unità la possibilità di rinunciare al contratto di interrompibilità per poter partecipare a MSD; solo un ridotto numero di soggetti ha proposto di consentire a tali unità una partecipazione a MSD limitata, escludendo i volumi sottesi al contratto di interrompibilità;
 - la quasi totalità dei soggetti condivide la scelta di consentire l'abilitazione alle sole unità di produzione e consumo per cui siano disponibili le misure perlomeno su base oraria; Terna ritiene che, almeno in una prima fase di apertura di MSD, ci si possa limitare alle unità connesse alle reti di media e alta tensione;
 - in relazione alle tempistiche, Terna ha stimato un tempo di 8 mesi a partire dall'adozione del relativo provvedimento da parte dell'Autorità per

l'introduzione delle misure proposte e ritiene inoltre opportuno seguire un percorso graduale, prevedendo l'apertura di MSD prima alle sole unità di produzione rilevanti oggi non abilitate (incluse quelle alimentate da FRNP) e solo in un secondo momento anche alle UVA (ossia agli aggregati, separati per immissione e prelievo, delle unità di produzione non rilevanti, incluse quelle alimentate da FRNP, e delle unità di consumo);

- per quanto riguarda le modalità di aggregazione ai fini della costituzione delle UVA, c'è stata una generale condivisione in merito alla costituzione di aggregati comprendenti diverse tipologie (programmabili e non programmabili); alcuni soggetti hanno richiesto che tale livello di aggregazione possa trovare applicazione, con riferimento alla partecipazione delle unità di produzione non rilevanti ai mercati dell'energia, anche nel caso in cui non venga richiesta l'abilitazione a MSD; alcuni soggetti hanno proposto, infine, che, fin da subito, sia consentita anche l'aggregazione di unità di produzione rilevanti fra di loro e/o con unità di produzione non rilevanti, in modo tale da consentire una più agevole partecipazione a MSD, nonché l'aggregazione di unità di produzione e consumo in un'unica UVA al fine di favorire la partecipazione al mercato di nuovi soggetti;
- la quasi totalità dei soggetti è concorde sul fatto che l'abilitazione a MSD da parte delle nuove risorse debba essere su base volontaria;
- diversi soggetti hanno inoltre evidenziato che gli orientamenti contenuti nel documento per la consultazione potrebbero non avere effetto nello stimolare le unità di produzione alimentate da FRNP a richiedere l'abilitazione a MSD: tali unità di produzione, infatti, ricevendo incentivi sull'energia immessa in rete, non troverebbero economicamente conveniente la partecipazione a MSD poiché ciò potrebbe comportare una diminuzione dell'energia prodotta dall'unità con una contestuale riduzione dell'incentivo, a fronte di costi certi (quali quelli per i dispositivi di telecontrollo) per procedere all'abilitazione; a questo proposito, alcuni soggetti suggeriscono di prevedere l'introduzione immediata di prezzi negativi in MSD, in modo tale da consentire anche alle unità di produzione incentivate di partecipare a tale mercato, compensando, tramite le offerte accettate a prezzi negativi, gli incentivi persi per l'energia non venduta;
- analoghe considerazioni a quelle riportate nel precedente alinea sono state avanzate anche dai titolari dei sistemi efficienti di utenza che hanno evidenziato l'opportunità che l'eventuale aumento dell'energia prelevata dalla rete pubblica dovuto a movimentazioni disposte da Terna su MSD non sia soggetto al pagamento degli oneri generali di sistema e dei corrispettivi per l'utilizzo delle reti di trasmissione e distribuzione;
- alcuni soggetti, per lo più produttori da fonti rinnovabili e loro associazioni, hanno sottolineato l'importanza di prevedere requisiti di abilitazione a MSD differenziati sulla base delle caratteristiche tecniche delle unità di produzione e consumo, al fine di promuoverne la partecipazione a detto mercato;

- per quanto concerne la partecipazione del GSE a MSD, la quasi totalità dei soggetti ha espresso parere contrario, sia perché il GSE è un soggetto a partecipazione pubblica sia perché i grandi volumi da esso movimentati, anche nell'ambito del solo ritiro dedicato, potrebbero avere effetti potenzialmente distorsivi sul mercato;
- alcuni soggetti hanno evidenziato che alcuni vincoli di offerta in MSD definiti nel documento di consultazione per le UVA (in particolare quelli relativi all'esclusione delle offerte di minimo e spegnimento e dell'offerta di accensione) non trovano riscontro nel caso di unità di produzione non rilevanti di tipo termoelettrico, ivi incluse le unità di produzione combinata di energia elettrica e calore;
- molti soggetti non ritengono opportuno che le UVA composte da unità di consumo godano, in quanto abilitate a MSD, di esenzioni al pagamento dell'*uplift*: tali esenzioni dovrebbero infatti essere commisurate al servizio effettivamente reso al sistema;
- con riferimento alle successive fasi della riforma, in risposta al documento per la consultazione:
 - alcuni soggetti hanno sottolineato come sia imprescindibile prevedere un'abilitazione a MSD ispirata a criteri di neutralità tecnologica al fine di non creare discriminazioni fra le diverse risorse ammesse a detto mercato; un tale approccio dovrebbe essere implementato fin dalle prime fasi della riforma, prevedendo requisiti di abilitazione comuni per tutte le unità, sia per quelle a partecipazione obbligatoria (attualmente già abilitate o abilitabili) sia per quelle che parteciperanno a MSD su base volontaria; in particolare detti requisiti dovrebbero essere definiti da Terna sulla base delle esigenze del sistema;
 - diversi soggetti hanno sottolineato l'importanza di definire nel dettaglio il ruolo svolto nell'ambito del processo di abilitazione a MSD dalle imprese distributrici, in quanto concessionarie delle reti su cui insistono molte unità di produzione e molte unità di consumo che potrebbero essere abilitate a fornire i servizi di dispacciamento;
 - alcuni soggetti hanno evidenziato la necessità che sia affrontato quanto prima il tema dell'abilitazione a MSD dei dispositivi di accumulo, sia come dispositivi *stand-alone* che come possibile integrazione ad altri impianti;
 - alcuni soggetti hanno suggerito che l'Autorità tenga conto delle peculiarità dei Sistemi di Distribuzione Chiusi, in particolare delle Reti Interne di Utenza (di seguito: RIU), consentendo loro di configurarsi come aggregati (nella responsabilità dei gestori delle RIU che identificherebbero l'utente del dispacciamento titolare dell'aggregato stesso), costituendo così delle unità virtuali naturali, contenenti al loro interno sia unità di produzione che unità di consumo; tali interventi potrebbero trovare applicazione anche con riferimento alla sola partecipazione ai mercati dell'energia, prescindendo, quindi, dall'eventuale abilitazione dell'unità virtuale naturale a MSD;
 - diversi soggetti hanno ribadito la necessità di addivenire in tempi rapidi a un maggior coordinamento tra il mercato infragiornaliero (di seguito: MI) e MSD

- con spostamento della *gate closure* di MI a ridosso del tempo reale, in linea con le disposizioni del Regolamento CACM e con quanto descritto nel documento per la consultazione 557/2013/R/eel;
- alcuni soggetti, infine, hanno evidenziato l'opportunità di consentire progetti pilota nell'ambito del servizio di dispacciamento; tali progetti dovrebbero prevedere, oltre alla partecipazione di operatori qualificati di mercato, il coinvolgimento di Terna ed eventualmente di un osservatore terzo (ad esempio viene indicata la società Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A. che ha già in corso una collaborazione con l'Autorità nell'ambito della riforma del servizio di dispacciamento); i risultati di tali progetti potrebbero poi essere resi disponibili a supporto dei futuri sviluppi tecnologici e regolatori.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il contesto normativo europeo, in fase di definizione al momento della pubblicazione del documento per la consultazione 298/2016/R/eel, ha ormai raggiunto un assetto consolidato in quanto i regolamenti europei sull'esercizio del sistema elettrico e sul bilanciamento elettrico hanno entrambi (il secondo solo recentissimamente) ottenuto il parere favorevole degli Stati membri nell'ambito della procedura di Comitologia;
- sul tema del coordinamento fra MI e MSD l'Autorità ha successivamente reso noti ulteriori orientamenti con il documento per la consultazione 798/2016/R/eel, con particolare riguardo alla partecipazione a entrambi i mercati delle unità abilitate alla fornitura di risorse di dispacciamento;
- l'Autorità, con la deliberazione 289/06, aveva previsto che le unità di consumo interrompibili con preavviso potessero fornire risorse di dispacciamento su MSD, in concorrenza con le unità di produzione, con ciò anticipando, di fatto, l'apertura di MSD alla domanda (seppur limitata alle prestazioni di interrompibilità con preavviso);
- Terna ha attuato per la prima volta le disposizioni della deliberazione 289/06 approvvigionando risorse interrompibili con preavviso che si impegnassero a presentare offerte su MSD per il periodo 16 gennaio 2017 - 31 marzo 2017, come da regolamento approvato dall'Autorità con la deliberazione 823/2016/R/eel;
- l'Autorità, nel corso degli ultimi mesi, ha altresì avviato un percorso finalizzato ad una riforma complessiva della disciplina degli sbilanciamenti effettivi che superi l'attuale valorizzazione basata su macrozone statiche in favore di segnali di prezzo coerenti con il valore dell'energia scambiata in tempo reale nelle sue componenti spaziale, temporale e merceologica; in tale ambito rientrano la richiesta a Terna di sviluppare una metodologia per la determinazione dei prezzi nodali da utilizzarsi come indice di monitoraggio dell'andamento di MSD ai sensi del TIMM (di cui alla deliberazione 800/2016/R/eel), nonché le misure, illustrate nel documento per la consultazione 277/2017/R/eel, per il ritorno ad un meccanismo di valorizzazione *single pricing* per le unità non abilitate, in linea con la regola generale di cui al regolamento europeo sul bilanciamento elettrico;

- l'Autorità con le deliberazioni 695/2016/A e 21/2017/A si è dotata di un nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e di un nuovo assetto organizzativo nell'ambito del quale la regolazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica è gestita, nell'ambito della Divisione Energia, dalla Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale d'intesa con l'Ufficio Speciale Regolazione Euro-Unitaria per quanto riguarda gli aspetti che derivano dalla predetta normativa europea.

RITENUTO CHE:

- la redazione del nuovo Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE), previsto dall'Autorità nel Quadro strategico 2015-2018, consentirà di identificare i principi su cui dovrà conformarsi la riforma organica del servizio di dispacciamento con l'assetto di MSD nel nuovo regime, sia per quanto riguarda gli aspetti relativi all'approvvigionamento dei servizi, sia per quanto riguarda gli aspetti relativi alla disciplina degli sbilanciamenti effettivi sulla base dei prezzi nodali; e che, pertanto, non sia opportuno per il momento definire regole generali per la partecipazione a MSD delle unità di consumo e delle unità di produzione non abilitate, come invece ipotizzato nel documento per la consultazione 298/2016/R/eel;
- il nuovo TIDE non possa prescindere dai contenuti dei regolamenti europei sull'esercizio del sistema elettrico e sul bilanciamento elettrico che, solo di recente, hanno raggiunto un assetto consolidato; di conseguenza per la sua redazione sono necessari ulteriori lavori, vista anche la complessità della materia, finalizzati a comprendere quali aspetti della regolazione nazionale debbano essere modificati per tenere conto del nuovo contesto europeo;
- il nuovo TIDE debba altresì rivedere la classificazione delle unità di produzione e di consumo, superando il concetto di rilevanza attualmente utilizzato per identificare in modo distinto le unità che devono partecipare singolarmente ai mercati e le unità che possono essere aggregate e; occorre quindi identificare nuovi criteri di aggregazione definiti in base alla dimensione spaziale di ciascuno dei servizi di dispacciamento per cui l'aggregato è abilitato; a titolo d'esempio, se l'aggregato è abilitato solamente per la fornitura di riserva primaria o secondaria, potrà essere consentita un'aggregazione su base zonale; viceversa, in caso di abilitazione per la risoluzione delle congestioni intra-zonali o per altre risorse di carattere locale, l'aggregazione non può che essere limitata al nodo della rete di trasmissione nazionale o a un insieme ristretto di nodi;
- i lavori finalizzati alla costituzione del TIDE continuino ad essere condotti nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 393/2015/R/eel, ma secondo modalità e responsabilità aggiornate in funzione del nuovo assetto organizzativo dell'Autorità e comunque tali da garantire l'indispensabile coordinamento dei diversi ambiti di competenza rilevanti a livello nazionale e europeo, in linea con quanto attuato fino al 31 dicembre 2016 con il progetto interdirezionale RDE.

RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:

- nelle more della definizione del nuovo TIDE, sia opportuno prevedere una prima apertura di MSD per consentire di acquisire elementi utili per la riforma organica del dispacciamento e per rendere disponibili, fin da subito, nuove risorse di dispacciamento; una tale disposizione, di fatto, accoglie le istanze in merito avanzate da diversi utenti del dispacciamento nell'ambito delle risposte al documento per la consultazione 298/2016/R/eel;
- l'apertura di cui al precedente alinea sia basata su progetti pilota condotti secondo criteri procedurali armonizzati, finalizzati alla raccolta di elementi utili per la riforma del dispacciamento; a tal proposito si prevede che:
 - i progetti pilota siano individuati da Terna, in qualità di soggetto concessionario dell'attività di dispacciamento, anche su proposta degli operatori del settore, in quanto soggetti chiamati a fornire le risorse per il servizio di dispacciamento;
 - i progetti pilota possano riguardare:
 - la partecipazione a MSD della domanda e delle unità di produzione ad oggi non abilitate (ivi inclusi i sistemi di accumulo che sono equiparati alle unità di produzione come previsto dalla deliberazione 574/2014/R/eel);
 - l'utilizzo di sistemi di accumulo, in particolare in abbinamento a unità di produzione rilevanti abilitate alla partecipazione a MSD al fine di ottimizzare la fornitura di risorse di dispacciamento nel rispetto dei requisiti previsti dal Codice di rete;
 - le modalità di aggregazione, ai fini della partecipazione ai mercati dell'energia e a MSD, delle unità di produzione e di consumo;
 - le modalità per la remunerazione dei servizi ancillari attualmente non remunerati esplicitamente (ad esempio, la regolazione di tensione); sono quindi esclusi i servizi di riserva primaria, riserva secondaria, riserva terziaria, risoluzione delle congestioni e bilanciamento;
 - forme di approvvigionamento a termine delle risorse di dispacciamento, da espletare secondo procedure concorrenziali coerenti con quanto previsto dall'articolo 60 della deliberazione 111;
 - possano comunque essere individuati anche progetti pilota su qualunque altro aspetto che Terna ritenga utile sperimentare, previa approvazione dell'Autorità;
 - i progetti pilota individuati da Terna, anche su proposta degli operatori, siano sottoposti all'approvazione dell'Autorità che ne valuterà l'utilità al fine della riforma organica del servizio di dispacciamento;
 - non siano previste forme di incentivazione economica a favore degli utenti del dispacciamento per l'esecuzione dei progetti pilota; gli operatori coinvolti potranno comunque beneficiare della remunerazione delle risorse di dispacciamento prevista dalla regolazione, comprensiva di quella derivante da

- eventuali procedure di approvvigionamento a termine organizzate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 60 della deliberazione 111;
- i progetti pilota, a seguito della definizione del nuovo TIDE, dovranno essere resi conformi ai vari aggiornamenti del Codice di rete che saranno conseguentemente predisposti da Terna;
 - i progetti pilota, ove non diversamente specificato, debbano essere basati sull'attuale classificazione delle unità di produzione e di consumo, ivi incluso il concetto di rilevanza per la partecipazione ai mercati, al fine di consentire l'avvio dei progetti pilota in tempi brevi senza richiedere significativi interventi operativi sui sistemi per la gestione del dispacciamento; sono tuttavia permesse forme di aggregazione ulteriori rispetto a quelle già consentite, sia con riferimento alle unità, rilevanti e non rilevanti, sottese allo stesso nodo della rete di trasmissione nazionale, sia con riferimento alle unità non rilevanti, di produzione e di consumo, come di seguito delineato;
 - per i progetti pilota relativi alla partecipazione a MSD della domanda e delle unità di produzione ad oggi non abilitate, sia altresì opportuno definire un quadro regolatorio di dettaglio, al fine di indirizzare le sperimentazioni in modo coerente con gli orientamenti dell'Autorità in merito alla nuova regolazione; a tal proposito siano confermati gli orientamenti pubblicati nel documento per la consultazione 298/2016/R/eel, innovati come di seguito precisato, per tenere conto di ulteriori approfondimenti in materia svolti dall'Autorità, nonché delle osservazioni pervenute in esito alla sopracitata consultazione che includono i seguenti elementi:
 - possibilità di aggregare fra loro nella stessa UVA unità di produzione non rilevanti e unità di consumo, costituendo UVA miste (UVAM), nonché anche unità di produzione rilevanti qualora sottese allo stesso nodo della rete di trasmissione nazionale, costituendo UVA nodali (UVAN);
 - perimetri di aggregazione delle UVA definiti da Terna in coerenza con il modello di rete utilizzato dall'algorithmo per la selezione delle offerte accettate su MSD, in modo tale che la movimentazione delle unità incluse nelle UVA non comporti violazioni di vincoli di rete; ciò comporta che ciascun perimetro di aggregazione debba essere contenuto all'interno della medesima zona. Tutte le scelte dovranno essere adeguatamente motivate;
 - nessuna esenzione dal pagamento del corrispettivo *uplift* per i punti di dispacciamento per unità di consumo virtuali abilitate affinché la remunerazione del servizio rimanga allineata a quella delle unità di produzione che non hanno accesso a forme di contribuzione analoghe, evitando quindi di effettuare discriminazioni;
 - applicazione alle UVA e alle unità di produzione non oggetto di abilitazione obbligatoria ai sensi del Codice di rete della disciplina di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi prevista per le unità non abilitate come eventualmente modificata in esito al documento per la consultazione 277/2017/R/eel (di tipo *single pricing* in coerenza con la regola generale di cui al regolamento europeo per il bilanciamento elettrico);

- rilevanza delle UVA solamente ai fini della fornitura di risorse su MSD fermo restando l'utilizzo, ai fini della partecipazione ai mercati dell'energia, dei punti di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti e per unità di consumo ad oggi vigenti; fanno eccezione le UVAM che aggregano sia unità di produzione sia unità di consumo, per le quali è prevista la costituzione di un nuovo punto di dispacciamento da utilizzare sia per la partecipazione ai mercati dell'energia sia per la partecipazione a MSD;
- possibilità che le UVA siano gestite, ai fini della partecipazione a MSD, da un soggetto aggregatore (*Balance Service Provider*, BSP) potenzialmente diverso dall'utente del dispacciamento responsabile per la valorizzazione degli sbilanciamenti (*Balance Responsible Party*, BRP), ad eccezione (almeno nella prima fase, per semplicità amministrativa) delle UVAM che aggregano sia unità di produzione sia unità di consumo;
- sia necessario precisare che il quadro regolatorio di dettaglio individuato per i progetti pilota di cui al precedente alinea abbia valore limitatamente ai medesimi per le finalità sopra richiamate e non costituisca alcun vincolo per l'implementazione della riforma che trarrà origine dal nuovo TIDE;
- la fornitura di risorse di dispacciamento da parte delle risorse interrompibili con preavviso in concorrenza con le unità di produzione, prevista dalla deliberazione 289/06 e fino ad oggi attuata solamente in via transitoria per il periodo 16 gennaio 2017 – 31 marzo 2017, debba essere inquadrata nell'ambito dei progetti pilota relativi alla partecipazione della domanda a MSD;
- il GSE e l'Acquirente Unico, tenendo conto del loro ruolo sistemico, non possano avere accesso a MSD nell'ambito della fase di prima apertura;
- sia infine opportuno fissare le tempistiche entro cui Terna debba individuare i primi progetti pilota per la partecipazione della domanda e delle unità di produzione attualmente non abilitate a MSD, al fine di accelerare l'apertura di tale mercato a nuove risorse.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- ribadire, in linea con le raccomandazioni effettuate dall'Autorità in sede di approvazione dei precedenti aggiornamenti del Codice di rete, la necessità che Terna massimizzi il numero di risorse in grado di fornire i servizi di dispacciamento attualmente definiti dal Codice di rete, anche tramite la revisione dei requisiti tecnici previsti per ciascun servizio, nonché consentendo, per i servizi articolati nelle modalità a salire e a scendere, l'abilitazione anche solo per una delle due modalità; e di conseguenza dare mandato a Terna di proporre in tal senso un aggiornamento del Codice di rete;
- in previsione dell'assegnazione delle risorse interrompibili di cui alla deliberazione 301/2014/R/eel per il triennio 2018-2020, dare mandato a Terna di definire le specifiche di un prodotto di riserva con prestazioni analoghe al servizio di interrompibilità e di superinterrompibilità;
- rinviare al nuovo TIDE:

- la revisione della classificazione delle unità di produzione e di consumo, superando il concetto di rilevanza attualmente utilizzato per identificare in modo distinto le unità che devono partecipare singolarmente ai mercati e le unità che possono essere aggregate, nonché superando la classificazione per tipologie di unità non rilevanti di cui all’articolo 8 della deliberazione 111, come auspicato da diversi soggetti; la revisione dovrà identificare, invece, i criteri entro cui i gruppi e le sezioni di impianto come definite nel sistema GAUDÌ possano essere aggregate in unità ai fini della partecipazione ai mercati;
- la conseguente identificazione di nuovi criteri di aggregazione definiti in base alla dimensione spaziale dei servizi di dispacciamento per cui l’aggregato è abilitato;
- la definizione dei criteri con cui Terna procederà alla revisione dei prodotti oggetto di negoziazione su MSD e delle modalità di approvvigionamento delle risorse flessibili, preservando, laddove possibile l’impostazione *Central Dispatch System*;
- non dare seguito alla proposta presentata da alcuni gestori di RIU in merito alla possibilità che tali reti siano considerate come unità virtuali ai fini della partecipazione ai mercati dell’energia anche in assenza di abilitazione a MSD e indipendentemente dalle unità di produzione e di consumo presenti al loro interno, al fine di non introdurre discriminazioni tra le RIU e le altre reti elettriche; è comunque prevista, anche nell’ambito delle RIU, la possibilità di definire aggregazioni per le quali richiedere l’abilitazione a MSD sulla base dei criteri di cui al presente provvedimento, ivi inclusa la possibilità di aggregare nella stessa UVA (valida sia per i mercati dell’energia sia per MSD) unità di produzione e unità di consumo rientranti nella RIU;
- chiarire che il coinvolgimento attivo delle imprese distributrici nell’ambito della riforma organica del dispacciamento sarà valutato nella fase implementativa della riforma stessa, una volta definito con il nuovo TIDE il quadro regolatorio generale di riferimento

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’articolo 1, comma 1.1, della deliberazione 111 nonché le seguenti:
- BSP (o aggregatore) è il *Balance Service Provider*, cioè il soggetto responsabile per la partecipazione a MSD;
 - MSD è il Mercato dei Servizi di Dispacciamento;
 - UVA sono le Unità Virtuali Abilitate. Esse si dividono in:

- unità virtuali abilitate di produzione (UVAP), caratterizzate dalla presenza di sole unità di produzione non rilevanti (siano esse programmabili o non programmabili), inclusi i sistemi di accumulo;
 - unità virtuali abilitate di consumo (UVAC), caratterizzate dalla presenza di sole unità di consumo (ad oggi tutte non rilevanti);
 - unità virtuali abilitate miste (UVAM), caratterizzate dalla presenza sia di unità di produzione non rilevanti (siano esse programmabili o non programmabili) e/o unità di produzione rilevanti non obbligatoriamente abilitate che condividono il punto di connessione con unità di consumo, sia di unità di consumo (ad oggi tutte non rilevanti). Rientrano anche i sistemi di accumulo, equiparati alle unità di produzione come previsto dalla deliberazione 574/2014/R/eel;
 - unità virtuali abilitate nodali (UVAN), caratterizzate dalla presenza di unità di produzione rilevanti oggetto di abilitazione volontaria e/o non rilevanti (siano esse programmabili o non programmabili), ed eventualmente anche di unità di consumo, sottese allo stesso nodo della rete di trasmissione nazionale come definito dal comma 3.12 del TIMM.
- utenti del dispacciamento afferenti a una UVA sono gli utenti del dispacciamento nel cui portafoglio sono incluse unità di produzione o unità di consumo incluse nell'UVA stessa.

Articolo 2

Istituzione dei progetti pilota

- 2.1 Al fine di acquisire elementi informativi utili per la definizione della riforma organica del servizio di dispacciamento sono istituiti progetti pilota secondo le modalità di cui ai seguenti commi.
- 2.2 I progetti pilota sono individuati da Terna, anche su proposta degli operatori diversi dal Gestore dei servizi energetici e dall'Acquirente unico, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 3 e nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo.
- 2.3 I progetti pilota possono riguardare:
- i. la partecipazione a MSD della domanda e delle unità di produzione ad oggi non abilitate (ivi inclusi i sistemi di accumulo che sono equiparati alle unità di produzione come previsto dalla deliberazione 574/2014/R/eel);
 - ii. l'utilizzo di sistemi di accumulo, in particolare in abbinamento a unità di produzione rilevanti abilitate alla partecipazione a MSD al fine di ottimizzare la fornitura di risorse di dispacciamento nel rispetto dei requisiti previsti dal Codice di rete;
 - iii. le modalità di aggregazione, ai fini della partecipazione ai mercati dell'energia e a MSD, delle unità di produzione e di consumo;
 - iv. le modalità per la remunerazione dei servizi ancillari attualmente non remunerati esplicitamente (ad esempio, la regolazione di tensione): sono quindi

- esclusi i servizi di riserva primaria, riserva secondaria, riserva terziaria, risoluzione delle congestioni e bilanciamento;
- v. forme di approvvigionamento a termine delle risorse di dispacciamento, da espletare secondo procedure concorrenziali;
 - vi. qualunque altro aspetto che Terna ritenga utile sperimentare, dandone adeguata motivazione, previa approvazione dell'Autorità.
- 2.4 I progetti pilota individuati da Terna:
- i. devono prevedere il coinvolgimento di operatori individuati sulla base di clausole non discriminatorie che consentano la più ampia partecipazione possibile;
 - ii. sono sottoposti a consultazione preventiva con gli operatori; la consultazione dovrà recare il regolamento secondo il quale sarà gestito il progetto pilota (inclusivo dei requisiti tecnici e delle modalità per la richiesta di abilitazione delle nuove risorse a MSD); alla consultazione dovrà essere allegata una relazione tecnica che illustri il progetto e motivi tutte le scelte effettuate;
 - iii. sono infine inviati da Terna all'Autorità per l'approvazione corredati dalla versione definitiva del regolamento, dalle tempistiche di esecuzione, nonché dalle osservazioni pervenute da parte degli operatori durante la consultazione.
- 2.5 L'Autorità si esprime sui progetti pilota entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui al comma 2.4, lettera iii.; il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni in caso in cui siano richieste integrazioni.
- 2.6 Terna invia all'Autorità, con cadenza trimestrale, una relazione recante l'elenco dei progetti pilota proposti dagli operatori nel corso del trimestre, corredato da un giudizio sintetico sulla loro fattibilità e utilità prospettica per il sistema elettrico.
- 2.7 Per tutta la durata dei progetti pilota, Terna presenta all'Autorità, con cadenza trimestrale, una relazione che illustri i risultati ottenuti fino a quel momento.
- 2.8 Non sono previste ulteriori forme di remunerazione economica per l'esecuzione dei progetti pilota diverse da quelle già previste dalla regolazione, fatti salvi i progetti pilota rientranti nella fattispecie di cui al comma 2.3, punto iv..
- 2.9 Gli utenti del dispacciamento e i BSP soggetti coinvolti nei progetti pilota dovranno adeguarsi alle disposizioni che saranno contenute negli aggiornamenti del Codice di rete che Terna predisporrà nell'ambito del processo di riforma organica del dispacciamento, facendo, quindi, evolvere i progetti pilota in modo conforme alle varie fasi della regolazione del servizio di dispacciamento.

Articolo 3

Criteria per l'ammissione dei progetti pilota

- 3.1 Il presente articolo reca i criteri minimi che devono essere rispettati ai fini dell'ammissibilità dei progetti pilota relativi alla partecipazione delle unità di consumo e delle unità di produzione oggetto di abilitazione volontaria.

- 3.2 Possono essere abilitate alla presentazione di offerte su MSD tutte le unità di produzione (ivi inclusi i sistemi di accumulo assimilati ad unità di produzione ai sensi della deliberazione 574/2014/R/eel) e tutte le unità di consumo che soddisfino i seguenti requisiti:
- i. rispettino, singolarmente per le unità di produzione rilevanti e su base aggregata per le unità di produzione non rilevanti e per le unità di consumo, i requisiti di performance tecnica previsti per la fornitura di ciascun servizio di dispacciamento nella versione del Codice di rete vigente al momento della richiesta di abilitazione; eventuali modifiche a questo requisito saranno valutate dall'Autorità in sede di approvazione del progetto pilota;
 - ii. non risultino essere inseriti nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente Unico;
 - iii. dispongano di dati di misura orari.
- 3.3 Per quanto riguarda l'identificazione delle unità abilitate alla fornitura di risorse di dispacciamento:
- a) Terna definisce i perimetri geografici di aggregazione per la definizione delle UVA, in coerenza con il modello di rete utilizzato dall'algoritmo per la selezione delle offerte accettate su MSD, in modo tale che la movimentazione delle unità incluse nelle UVA non comporti violazioni di vincoli di rete, fornendo adeguata motivazione delle proprie scelte; i perimetri geografici di aggregazione non possono eccedere la zona di mercato, ma non devono necessariamente coincidere con essa (rimane facoltà di Terna definire la dimensione geografica ottimale riferita a ciascun prodotto al fine di tenere conto dei vincoli di rete); i perimetri geografici di aggregazione possono differire a seconda della tipologia di servizio approvvigionato su MSD e non devono presentare discriminazioni tra i diversi progetti pilota;
 - b) le unità di produzione rilevanti, in generale, partecipano a MSD singolarmente con riferimento al medesimo punto di dispacciamento, definito ai sensi della deliberazione 111, valido per la partecipazione ai mercati dell'energia e per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi;
 - c) le UVAP, le UVAC e le UVAM rilevano solamente per la partecipazione a MSD; ai fini della partecipazione ai mercati dell'energia, le unità incluse in tali tipologie di UVA continuano a rimanere inserite nei punti di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti e per unità di consumo di cui all'articolo 10 della deliberazione 111;
 - d) le UVAN rilevano sia per la partecipazione a MSD sia per la partecipazione ai mercati dell'energia; per tale motivo alle UVAN è associato un punto di dispacciamento di nuova costituzione;
 - e) le UVAP includono i punti di immissione relativi ad unità di produzione non rilevanti, indipendentemente dalla tecnologia (inclusi i sistemi di accumulo assimilati ad unità di produzione ai sensi della deliberazione 574/2014/R/eel) e dalla programmabilità della fonte primaria, che rispettano i seguenti requisiti:
 - i. *soppresso*;
 - ii. siano localizzati in un unico perimetro geografico di aggregazione;

- iii. per essi sia stata richiesta l'abilitazione alla presentazione di offerte in MSD;
- f) le UVAC includono i punti di prelievo relativi ad unità di consumo che rispettano i seguenti requisiti:
 - i. *soppresso*;
 - ii. siano localizzati in un unico perimetro geografico di aggregazione;
 - iii. per essi sia stata richiesta l'abilitazione alla presentazione di offerte in MSD;
 - iv. in relazione a essi non sia stato sottoscritto il contratto per il servizio di interrompibilità di cui alla deliberazione 301/2014/R/eel o il contratto per il servizio di super interrompibilità di cui alla deliberazione 1/2016/R/eel per l'intera potenza disponibile sul punto di prelievo. Nei casi in cui tali contratti riguardino solo una parte dei carichi sottesi al medesimo punto di prelievo, è possibile inserire nell'UVA il punto di prelievo limitatamente alla parte rimanente dei carichi purché misurabili separatamente;
- g) le UVAM includono sia i punti di immissione relativi a unità di produzione non rilevanti e/o unità di produzione rilevanti non obbligatoriamente abilitate che condividono il punto di connessione con unità di consumo, sia i punti di prelievo relativi a unità di consumo che rispettino i seguenti requisiti:
 - i. *soppresso*;
 - ii. siano localizzati in un unico perimetro geografico di aggregazione. Tale perimetro, nel caso in cui siano presenti unità di produzione rilevanti non già obbligatoriamente abilitate che condividono il punto di connessione alla rete con unità di consumo e aventi potenza immessa al punto di connessione superiore a 10 MVA, coincide con l'insieme delle unità di produzione e delle unità di consumo sottese al punto di connessione medesimo;
 - iii. per essi sia stata richiesta l'abilitazione alla presentazione di offerte in MSD;
 - iv. in relazione a essi non sia stato sottoscritto il contratto per il servizio di interrompibilità di cui alla deliberazione 301/2014/R/eel o il contratto per il servizio di super interrompibilità di cui alla deliberazione 1/2016/R/eel per l'intera potenza disponibile sul punto di prelievo. Nei casi in cui tali contratti riguardino solo una parte dei carichi sottesi al medesimo punto di prelievo, è possibile inserire nell'UVA il punto di prelievo limitatamente alla parte rimanente dei carichi purché misurabili separatamente;
- h) le UVAN includono i punti di immissione relativi a unità di produzione oggetto di abilitazione volontaria (inclusi i sistemi di accumulo assimilati ad unità di produzione ai sensi della deliberazione 574/2014/R/eel) e i punti di prelievo relativi ad unità di consumo che rispettino i seguenti requisiti:
 - i. siano inseriti nel medesimo contratto di dispacciamento di specifica stipula;
 - ii. siano sottesi al medesimo nodo della rete di trasmissione nazionale;
 - iii. per essi sia stata richiesta l'abilitazione alla presentazione di offerte in MSD;

- iv. in relazione a essi non sia stato sottoscritto il contratto per il servizio di interrompibilità di cui alla deliberazione 301/2014/R/eel o il contratto per il servizio di super interrompibilità di cui alla deliberazione 1/2016/R/eel per l'intera potenza disponibile sul punto di prelievo. Nei casi in cui tali contratti riguardino solo una parte dei carichi sottesi al medesimo punto di prelievo, è possibile inserire nell'UVA il punto di prelievo limitatamente alla parte rimanente dei carichi purché misurabili separatamente;
- i) all'interno di ciascun perimetro di aggregazione possono essere presenti più UVA nella responsabilità del medesimo soggetto (spetta al soggetto titolare indicare l'insieme delle unità inclusi in ciascuna UVA);
- j) l'insieme delle unità inserite nelle UVA può essere modificato dal soggetto titolare su base mensile.

3.4 Per quanto riguarda le controparti di Terna ai fini della fornitura delle risorse di dispacciamento:

- a) nel caso delle unità di produzione rilevanti abilitate, la controparte per la fornitura delle risorse di dispacciamento è l'utente del dispacciamento titolare del punto di dispacciamento sempre coincidente con il BSP;
- b) nel caso delle UVAN, la controparte per la fornitura delle risorse di dispacciamento è l'utente del dispacciamento titolare del punto di dispacciamento sempre coincidente con il BSP;
- c) nel caso delle UVAP, delle UVAC e delle UVAM, la controparte per la fornitura delle risorse di dispacciamento è il BSP che può essere distinto dall'utente del dispacciamento; il BSP è quindi responsabile anche per il mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna;
- d) nei casi in cui non vi sia coincidenza tra BSP e utente del dispacciamento:
 - i. Terna informa gli utenti del dispacciamento, nell'ambito del processo di abilitazione a MSD delle unità incluse nelle UVA, in merito ai punti di immissione o di prelievi per i quali viene presentata domanda di abilitazione;
 - ii. in caso di attivazione di risorse di dispacciamento fornite da una UVA, Terna, ai fini della valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, modifica il programma vincolante di immissione e di prelievo registrato nel conto di sbilanciamento effettivo del relativo utente del dispacciamento;
 - iii. Terna, per ogni periodo rilevante:
 - riconosce al BSP, secondo modalità definite nei singoli progetti pilota, il prodotto tra il volume sotteso all'offerta accettata su MSD relativa ad una UVA e il prezzo a cui è stata offerta la risorsa selezionata, tenendo conto delle eventuali riduzioni della remunerazione e/o penali nei casi, rispettivamente, di incompleta o mancata fornitura delle risorse di dispacciamento;
 - paga al BSP se positivo o riceve dal BSP se negativo il prodotto tra la somma, cambiata di segno, delle variazioni dei programmi post-MI pertinenti a ciascun utente del dispacciamento afferente a

- una UVA, e il prezzo unico nazionale nel caso di unità di consumo ovvero il prezzo zonale nel caso di unità di produzione;
- iv. per ciascun punto di dispacciamento, Terna, per ogni periodo rilevante, paga a ciascun utente del dispacciamento afferente a una UVA se positivo o riceve da ciascun utente del dispacciamento afferente a una UVA se negativo, il prodotto fra la variazione del programma post-MI pertinente al medesimo utente del dispacciamento afferente e il prezzo unico nazionale nel caso di unità di consumo ovvero il prezzo zonale nel caso di unità di produzione;
 - v. per le finalità di cui al presente comma, la variazione del programma post-MI pertinente a ciascun utente del dispacciamento afferente a una UVA è pari al minimo tra il volume sotteso all'offerta accettata riferita all'UVA stessa e il volume sotteso alla risorsa di dispacciamento effettivamente erogata, ripartito pro quota proporzionalmente ai volumi sottesi alla risorsa di dispacciamento effettivamente erogata dalle unità di produzione/consumo incluse nel contratto di dispacciamento dell'utente stesso; non danno luogo a variazioni dei programmi post-MI né sono considerate nella ripartizione pro-quota di cui al periodo precedente le variazioni di immissione e/o prelievo di segno opposto rispetto alle offerte accettate su MSD;
 - vi. *Soppresso.*

3.5 Per quanto riguarda la procedura per l'abilitazione, le UVA e le unità di produzione rilevanti oggetto di abilitazione volontaria:

- a) possono richiedere l'abilitazione anche solamente per uno dei servizi previsti dal Codice di rete; per i servizi articolati nelle modalità "a salire" e "a scendere", deve essere consentita la possibilità di abilitarsi alla fornitura anche di una sola fra le due modalità;
- b) devono dotarsi di dispositivi idonei a garantire l'integrazione delle medesime unità nei sistemi di controllo di Terna;
- c) sono sottoposte a una procedura di qualifica definita da Terna (nonché eventualmente a prove in sito), che consenta di verificare l'effettiva fornitura del servizio di dispacciamento per il quale è richiesta l'abilitazione; Terna può riservarsi la facoltà di effettuare, anche a valle dell'ottenimento dell'abilitazione, un monitoraggio della effettiva capacità dell'utente del dispacciamento alla fornitura dei servizi per i quali è abilitato.

3.6 Le imprese distributrici:

- a) sono informate, nell'ambito del processo di abilitazione a MSD delle unità di produzione e di consumo incluse nelle UVA, in merito ai punti di immissione o di prelievi per i quali viene presentata domanda di abilitazione;
- b) forniscono piena collaborazione a Terna, eventualmente indicando limitazioni *ex-ante* alla movimentazione di alcune unità di produzione e/o di consumo connesse alle proprie reti; esse possono altresì informare Terna e gli utenti del dispacciamento, anche in prossimità del tempo reale, in merito ad eventuali

vincoli di rete che rendono momentaneamente non attivabile una determinata utenza aggregata in una UVA.

- 3.7 Le modalità e gli obblighi di offerta per le unità di produzione rilevanti e le UVA sono le stesse previste dal Codice di rete per le unità già oggi abilitate alla partecipazione a MSD, fatte salve le seguenti specificazioni:
- a) per le UVA non trovano applicazione i prezzi relativi alle offerte di minimo e spegnimento;
 - b) l'offerta di accensione rimane riservata alle sole unità rilevanti abilitate di tipo termoelettrico;
 - c) l'offerta di cambio assetto rimane riservata alle sole unità rilevanti abilitate di tipo termoelettrico con tecnologia a ciclo combinato o ripotenziata;
 - d) le offerte per le UVA e le unità di produzione rilevanti oggetto di abilitazione volontaria possono essere presentate in modo "asimmetrico" solamente nella modalità a salire o a scendere, coerentemente con l'abilitazione ottenuta.
- 3.8 Per quanto riguarda la regolazione economica del servizio di dispacciamento:
- a) il periodo rilevante ai fini del *settlement* è pari a 15 minuti per tutte le unità abilitate, ivi incluse le UVA e le unità di produzione rilevanti oggetto di abilitazione volontaria;
 - b) per i punti di dispacciamento per unità di produzione rilevanti oggetto di abilitazione volontaria, l'intero ammontare degli sbilanciamenti effettivi è valorizzato tramite i prezzi di sbilanciamento base di cui al comma 40.3 della deliberazione 111;
 - c) per le unità non rilevanti incluse nelle UVAP, nelle UVAC e nelle UVAM, gli sbilanciamenti effettivi sono valorizzati con riferimento ai punti di dispacciamento di cui all'articolo 10 della deliberazione 111 cui dette unità appartengono e sulla base della disciplina agli stessi applicabile;
 - d) per le unità incluse nelle UVAN, le modalità di remunerazione delle offerte presentate sui mercati dell'energia, le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi riferiti al punto di dispacciamento di nuova costituzione e le modalità di applicazione dei corrispettivi di dispacciamento di cui all'articolo 24 del TIS sono definite con apposito provvedimento dell'Autorità contestualmente all'approvazione dei relativi progetti pilota;
 - e) si conferma l'applicazione dei corrispettivi di non arbitraggio previsti dalla regolazione;
 - f) qualora un ordine di dispacciamento non risulti soddisfatto da parte delle UVA, il BSP è tenuto a corrispondere a Terna un corrispettivo per il mancato rispetto degli ordini di dispacciamento finalizzato ad evitare che l'UVA possa trarre vantaggio dalla differenza fra il prezzo di sbilanciamento e il prezzo di attivazione delle offerte presentate su MSD;
 - g) qualora un ordine di dispacciamento non risulti soddisfatto da parte di una unità di produzione rilevante oggetto di abilitazione volontaria non rientrante in una UVAM, il BSP (sempre coincidente con l'utente del dispacciamento) è tenuto a corrispondere a Terna un corrispettivo per il mancato rispetto degli

ordini di dispacciamento finalizzato ad evitare che la medesima unità di produzione possa trarre vantaggio dalla differenza fra il prezzo di sbilanciamento e il prezzo di attivazione delle offerte presentate su MSD.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Entro il 30 giugno 2017 Terna propone all’Autorità almeno un progetto pilota relativo alla partecipazione a MSD della domanda e dei relativi aggregati (UVAC).
- 4.2 Entro il 31 luglio 2017 Terna propone all’Autorità almeno un progetto pilota relativo alla partecipazione a MSD delle unità di produzione attualmente non abilitate, inclusi i sistemi di accumulo ad esse assimilati, e dei relativi aggregati (UVAP).
- 4.3 Entro il 31 ottobre 2017, Terna, previa consultazione con gli operatori corredata di una relazione tecnica che spieghi e giustifichi le scelte adottate, invia all’Autorità una proposta di aggiornamento del Codice di rete recante almeno:
- a) la revisione dei requisiti di performance tecnica relativi a ciascun servizio di dispacciamento definito dal Codice di rete, in modo da ampliare quanto più possibile l’insieme delle unità di produzione e di consumo in grado di erogare detto servizio;
 - b) la revisione delle modalità per l’abilitazione alla fornitura dei servizi di dispacciamento su MSD, in modo da consentire il conseguimento dell’abilitazione anche per la fornitura di uno solo dei servizi attualmente previsti dal Codice di rete; per i servizi articolati nelle modalità “a salire” e “a scendere”, deve essere consentita agli utenti del dispacciamento la possibilità di abilitarsi alla fornitura anche di una sola fra le due modalità; le nuove modalità devono valere sia per le unità di produzione rilevanti oggi abilitate o abilitabili a MSD sia per le unità di nuova abilitazione in quanto inserite nei progetti pilota;
 - c) i requisiti tecnici per il servizio di riserva a salire con prestazioni analoghe a quelle previste per il servizio di interrompibilità o di superinterrompibilità in previsione di una sua eventuale fornitura su MSD a partire dal triennio 2018-2020.
- 4.4 Nell’ambito del nuovo assetto organizzativo dell’Autorità la responsabilità del procedimento avviato con la deliberazione 393/2015/R/eel è attribuita al Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso, che opera d’intesa con il Direttore della Divisione Energia assicurando il coordinamento con l’Ufficio Speciale Regolazione Euro-Unitaria per garantire la coerenza del processo di riforma nazionale con il processo di integrazione dei mercati di bilanciamento europei,

nonché per addivenire entro l'anno 2017 alla compilazione del nuovo Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE).

4.5 Il presente provvedimento è trasmesso a Terna S.p.a.

4.6 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

5 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni